

All'Ambasciata d'Austria in Italia
Soc. Dr. Ingrid Pech

Nome/Diretto:
Mag. Herwig Lamprecht/5446
N. rif.:
BMW A-30.599/0178-I/7/2008
Vs. Rif/Vs. comunicazione del:

13.05.2008

Si prega di inviare la lettera di risposta indicando il n. rif.
all'indirizzo e-mail post@i7.bmwa.gv.at

Servizi di vigilanza privati in Italia; necessità di regolamentazione a seguito della condanna da parte della Corte di Giustizia Europea; richiesta del Ministero dell'Interno italiano; Sigla del fascicolo 6.2.16/1/2008

Gentile Dottoressa Pech!

Riguardo alla richiesta pervenuta dal Ministero dell'Interno italiano circa la situazione giuridica dei servizi di vigilanza privati in Austria, il Ministero federale del Lavoro e dell'Economia si pronuncia come segue:

Fonti di diritto:

- Legge sulla disciplina del commercio e dell'industria 1994 (GewO 1994), BGBl. ¹ n. 194, soprattutto § 94 Z 62, § 95, § 129 commi 4, 5 e 6, § 130 commi 3, 8, 9 e 10
- Regolamento sulla disciplina delle attività nell'ambito della sicurezza, BGBl II n. 82/2003, § 2
- Regolamento dell'Associazione Generale del Commercio e dell'Industria per la verifica delle attività di sicurezza, limitatamente all'attività di vigilanza (Bewachungsgewerbe-Prüfungsordnung)

La Legge sulla disciplina del commercio e dell'industria 1994 ed il Regolamento sulla disciplina delle attività nell'ambito della sicurezza possono essere scaricati da internet alla pagina <http://www.ris.bka.gv.at/> (aprire cliccando su **Bundesrecht geltende Fassung** (versione avente validità di legge federale), titolo/abbreviazione **Sicherheitsgewerbe-Verordnung**).

Il Regolamento dell'Associazione Generale del Commercio e dell'Industria per la verifica delle attività di sicurezza, limitatamente all'attività di vigilanza, può essere

¹ BGBl : corrisponde alla nostra Gazzetta Ufficiale

scaricato dalla homepage della Camera del Commercio austriaca
<http://wko.at/bsgh/interdown/PO2004/Bewachung.pdf>

Nome/tipo di provvedimento, autorità preposta al rilascio:

Per poter espletare attività di vigilanza è necessaria un'apposita licenza. Chi vuole esercitare l'attività di vigilanza è tenuto a presentare una richiesta per l'esercizio dell'attività presso l'autorità amministrativa distrettuale locale (la *Hauptmannschaft* distrettuale oppure, nelle città a statuto speciale, il magistrato). Sulla base della richiesta presentata dall'interessato per poter esercitare attività di vigilanza, l'autorità ricevente provvede a verificare se a livello locale sussistono i requisiti a norma di legge per l'esercizio dell'attività indicata dal richiedente. L'autorità è tenuta a rilasciare una dichiarazione circa il risultato di quanto da essa accertato, entro e non oltre tre mesi. Se la dichiarazione, con la quale l'autorità competente confermava l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, passa in giudicato, l'autorità in questione è tenuta a registrare senza alcun indugio il richiedente nel Registro Commerciale Centrale. L'attività di vigilanza può avere inizio solo una volta che la dichiarazione di cui sopra abbia assunto efficacia giuridica. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla legge, l'autorità competente è tenuta a comunicarlo nella suddetta dichiarazione e a vietare l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Durata:

La licenza per l'attività di vigilanza ha valore a tempo indeterminato. Qualora si riscontrino determinate condizioni, l'autorità competente è tenuta a ritirare la licenza.

Validità territoriale:

La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza autorizza il detentore ad esercitare l'attività su tutto il territorio austriaco.

Servizi previsti, armi:

Conformemente a § 129 comma 4 GewO 1994, una licenza per l'esercizio di attività di vigilanza (§ 94 Z 62) si applica ad aziende, edifici, impianti, cantieri, terreni e beni mobili, nonché alle centrali per le chiamate di emergenza.

Conformemente a § 129 comma 5 GewO 1994, nelle attività menzionate al § 129 comma 4 GewO rientrano soprattutto anche le seguenti:

1. rendere sicuro e regolamentare il traffico di persone e di veicoli nelle aziende, nelle strutture, nei terreni e su qualsivoglia via di traffico; inoltre vigilare anche e soprattutto sull'osservanza delle disposizioni in vigore sul traffico di persone e di veicoli, sulle scorte agli autoveicoli ed ai trasporti, laddove si tratti di trasporti di merci pericolose, anche in relazione ad eventuali bagagli, colli e pacchi postali;
2. rendere sicuro e regolamentare il traffico di persone e di veicoli nei cantieri, fermi restando tuttavia i diritti del personale responsabile del cantiere;

3. effettuare il trasporto di denaro e di valori con veicoli su strada, nella misura in cui per tale attività non sia richiesta un'autorizzazione specifica ai sensi della legge sul trasporto merci;
4. effettuare servizi di portierato;
5. effettuare servizi d'ordine e di controllo in occasione di manifestazioni;
6. effettuare servizi antincendio aziendali

Le persone che operano nel settore della vigilanza sono autorizzate a portare armi da fuoco durante l'espletamento della propria attività, purché siano detentori del relativo porto d'armi (riguardo al porto d'armi si veda la "Waffengesetz 1996" (Legge in materia di armi del 1996), BGBl. I n. 12/1997).

Requisiti soggettivi del detentore della licenza:

Conformemente a § 8 comma 1 GewO 1994, il requisito affinché una persona fisica possa esercitare un'attività è la sua capacità di agire (di norma viene raggiunta con il compimento del 18mo anno di vita). Le persone giuridiche e le società di persone registrate (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) possono esercitare l'attività ai sensi di § 9 comma 1 GewO, devono però aver nominato un amministratore che risponda ai requisiti personali richiesti per l'espletamento dell'attività in questione.

Ai sensi di § 13 comma 1 GewO 1994, non possono svolgere l'attività in questione le persone fisiche, che

1. sono state condannate da un tribunale
 - a) per detenzione illecita fraudolenta di somme relative alla previdenza sociale ed altri importi ai sensi della Legge sui congedi e le indennità di licenziamento degli operai edili (§ 153d StGB ²), lavoro nero organizzato (§ 153e StGB), bancarotta fraudolenta, danneggiamento di creditori sconosciuti, agevolazione di un creditore o pregiudicamento per colpa grave degli interessi dei creditori (§§ 156 – 159 StGB) oppure
 - b) per altra azione punibile con pena detentiva superiore a tre mesi o con pena pecuniaria superiore a 180 unità/die e
2. non vi è estinzione della condanna.

Le disposizioni di cui a § 13 comma 1 GewO 1994 si applicano anche se sono state commesse fattispecie, paragonabili ai motivi di esclusione dall'attività sopra indicati, all'estero.

Ad una persona che sia stata punita da un'autorità finanziaria a causa di un reato a sfondo finanziario per contrabbando, sottrazione fraudolenta delle tasse

² Codice Penale

all'importazione e delle tasse all'esportazione, ricettazione nell'ambito del diritto tributario/fiscale ³ ai sensi di § 37 comma 1 lit. a della Legge Penale Finanziaria, BGBl. N. 129/1958, nella versione vigente, per sottrazione fraudolenta delle tasse di monopolio, per violazione premeditata del diritto di monopolio di Stato o per ricettazione nell'ambito del diritto di monopolio ⁴ ai sensi di § 46 comma 1 lit. a del Codice Penale Finanziario, è precluso l'esercizio dell'attività ai sensi di § 13 comma 2 GewO 1994, se a causa di tale reato le era stata comminata una pena pecuniaria superiore a 726 Euro oppure se accanto ad una pena pecuniaria le era stata comminata anche una pena detentiva e se dalla data in cui le era stata comminata la pena non sono ancora trascorsi 5 anni. Ciò vale anche se fattispecie analoghe ai motivi di esclusione di cui sopra sono state commesse all'estero.

Ai sensi di § 13 comma 3 GewO 1994, alle persone (persone fisiche e persone giuridiche) è preclusa la possibilità di svolgere l'attività in questione, se

1. il fallimento non è stato avviato o è stato sospeso con decisione definitiva a causa dell'assenza di un patrimonio presumibilmente sufficiente a coprire i costi della procedura di fallimento e
2. l'arco di tempo in cui è consentito l'accesso ai file delle insolvenze per il caso di insolvenza in questione, non si è ancora concluso.

Ciò vale anche se una fattispecie paragonabile ai motivi di esclusione indicati è stata commessa all'estero.

In relazione alla richiesta di esercitare attività di vigilanza, l'autorità ricevente è tenuta anche a verificare soprattutto se colui che comunica la propria intenzione di svolgere l'attività dispone anche della necessaria affidabilità (§ 95 GewO 1994).

L'attività di vigilanza, conformemente a § 94 comma 62 GewO 1994, rientra nelle attività regolamentate. La premessa per l'espletamento delle attività regolamentate è che venga dimostrata l'attitudine all'impiego. I requisiti di accesso per l'attività di vigilanza sono elencati al § 2 del Regolamento sulla disciplina delle attività nell'ambito della sicurezza (scaricabile da internet alla pagina <http://www.ris.bka.gv.at/> (aprire cliccando **Bundesrecht geltende Fassung** (versione avente validità di legge federale), titolo/abbreviazione **Sicherheitsgewerbe-Verordnung**). Le materie di esame per la prova attitudinale sono contenute nel Regolamento dell'Associazione Generale del Commercio e dell'Industria per la verifica delle attività di sicurezza, limitatamente all'attività di vigilanza (Bewachungsgewerbe-Prüfungsordnung) (vedere su internet sotto <http://wko.at/bsgh/interdown/PO2004/Bewachung.pdf>)

³ Si tratta di un termine usato solo in Austria e riscontrabile solo nella Legge Penale Finanziaria austriaca – non è stato possibile trovare l'esatto corrispettivo italiano

⁴ Si tratta di un termine usato solo in Austria e riscontrabile solo nella Legge Penale Finanziaria austriaca – non è stato possibile trovare l'esatto corrispettivo italiano

Requisiti dell'impresa:

Un'attività di vigilanza non deve essere svolta necessariamente in una determinata forma giuridica.

Cauzione:

Non è previsto il versamento di alcuna cauzione per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Attrezzature tecnico-logistiche:

A tale riguardo il GewO 1994 non contiene alcuna regolamentazione.

Personale:

Ai sensi di § 130 comma 8 GewO 1994, per l'espletamento delle funzioni rientranti nella propria attività (§ 129 comma 4 GewO 1994) le persone autorizzate a svolgere attività di vigilanza possono impiegare solo personale con riconosciuta capacità di agire e in possesso dell'affidabilità e dell'attitudine professionale necessaria per tale impiego.

Per quanto riguarda l'affidabilità del personale, dovrà essere applicato un criterio altrettanto rigido quanto quello usato per la verifica dell'affidabilità del detentore dell'attività.

L'attitudine professionale dipende da fattori quali una sufficiente cultura generale, una conoscenza adeguata dello specifico ramo, e l'idoneità fisica. L'esistenza dell'idoneità dipenderà naturalmente dal tipo e dalla portata delle attività elencate al § 129 comma 4 GewO 1996, che devono essere affidate alla specifica persona.

Con i più cordiali saluti
Vienna, il

Per il Ministro Federale

Documento prodotto elettronicamente